

# **Decreto federale concernente vari accordi con la Germania, nonché con l’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di polizia e giudiziaria**

*Disegno*

del

---

*L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati gli accordi seguenti:

- a. l’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania);
- b. l’Accordo dell’8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l’Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione;
- c. l’Accordo dell’8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che modifica l’Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e ne agevola l'applicazione;
- d. l’Accordo dell’8 luglio 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul diritto di transito;
- e. l’Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1745

<sup>1</sup> FF 2000 763